

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

STATUTO**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO EMERVOL MANDURIA****TITOLO I – Disposizioni generali****Articolo 1 – Denominazione e sede**

1. È costituita nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, in MANDURIA, quale Ente del Terzo Settore ed in conformità al dettato dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Organizzazione di Volontariato EMERVOL MANDURIA, detta anche in breve O.d.V. EMERVOL MANDURIA o EMERVOL MANDURIA O.d.V.; per semplicità, di seguito è detta O.d.V.
2. L' O.d.V., ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore), successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) allorquando istituito.
3. L'O.d.V. ha sede legale nella Regione Puglia, nella Provincia di Taranto, nel Comune di Manduria. La sede può essere trasferita nell'ambito della città di Manduria e possono essere istituite sezioni staccate e sedi operative, anche in altre località, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo e senza necessità di modifica dello Statuto. Il trasferimento della sede legale in altre località dovrà, invece, essere disposto con delibera dell'Assemblea dei Soci di modifica dello Statuto.
4. Tutte le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, possono avvenire sia presso la sede dell'O.d.V. che in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Articolo 2 – Legge quadro, statuto e regolamenti

1. L'O.d.V. si riconosce fra le "Organizzazioni di Volontariato" regolate dal Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.
2. L'O.d.V. è aconfessionale, apartitica, laica, umanitaria e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della solidarietà e della trasparenza amministrativa, sull'elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso, previa

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

documentazione, delle spese effettivamente sostenute e anticipate dal Socio in nome e per conto

dell'O.d.V., debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

3. In attuazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo può disciplinare, con uno o più regolamenti, le modalità di svolgimento dell'attività dei Soci, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'O.d.V., lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Articolo 3 – Scopi istituzionali, finalità e attività

1. L'O.d.V. non ha scopo di lucro, anche indiretto. Durante la vita dell'O.d.V. non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitali a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'O.d.V. vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, intende contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento ordinario n. 15;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) OMISSIS

h) OMISSIS

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) OMISSIS

k) OMISSIS

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) OMISSIS

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) OMISSIS

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle

persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in

materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.

106;

q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) OMISSIS

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) OMISSIS

y) protezione civile ai sensi del (Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1);

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Nello specifico, per la realizzazione delle finalità prefissate e nell'intento di agire in favore della collettività, l'O.d.V. si propone di:

a) promuovere ed organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, diversamente abili o in condizioni temporanee di difficoltà;

b) promuovere ed organizzare uno Sportello Psicosociale, rivolto a cittadini maggiorenni e minorenni

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

(questi ultimi previo consenso genitoriale), con lo scopo di fornire un primo ascolto a coloro che

esprimono un disagio psicologico, e orientando l'assistito presso le strutture pubbliche e/o private

presenti sul territorio che possano offrire un percorso di sostegno psicologico idoneo;

c) promuovere iniziative contro il bullismo, il cyberbullismo, lo stalking e la violenza sulle donne;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle politiche sociali e sulle cause delle sofferenze infantili e degli

adulti ai fini di una più efficace opera educativa e di prevenzione;

e) perseguire obiettivi specifici afferenti ai seguenti ambiti: contrasto agli sprechi alimentari e

farmaceutici, azioni positive e interventi di pronto intervento sociale per il contrasto alla povertà e

il disagio sociale;

promuovere ed organizzare servizi di mutualità;

g) promuovere ed organizzare attività di assistenza socio-sanitaria, anche infermieristica, a persone

anziane, diversamente abili, ammalati, feriti o, comunque, in stato di bisogno, sia presso il loro

domicilio, che presso strutture sociosanitarie assistenziali;

h) promuovere ed organizzare, anche con l'uso di autoambulanze, il soccorso e il trasporto di persone

anziane, diversamente abili, ammalati, feriti o, comunque, in stato di bisogno;

i) supportare, anche con l'uso di motociclette, il soccorso sanitario col trasporto di personale

sanitario, presidi medici, farmaci, organi, sangue, ecc., assicurando anche la distribuzione di farmaci

o altri generi di conforto nei confronti di persone anziane, diversamente abili, ammalati, feriti o,

comunque, in stato di bisogno;

j) promuovere ed organizzare servizi di Guardia Medica ed Ambulatoriale direttamente o in

collaborazione con le strutture pubbliche;

k) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

l) promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute, nei suoi

vari aspetti sanitari e sociali;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

- m) promuovere la realizzazione di progetti di ricerca nel settore sanitario e socio-sanitario;
- n) promuovere e organizzare attività ricreative ed assistenziali in favore di propri associati, ivi compresa la gestione di un posto ristoro;
- o) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;
- p) promuovere iniziative per la salvaguardia del patrimonio ambientale e del territorio, la tutela degli animali e del patrimonio culturale;
- q) promuovere ed organizzare la formazione specifica in favore dei propri associati e volontari, attinente alle attività dell'Organizzazione, anche in collaborazione con progetti di altre Organizzazioni o Federazioni di Volontariato;
- r) promuovere ed organizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, concerti, saggi, dibattiti, mostre, spettacoli, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali, convegni, corsi, seminari, attività sportive e di spettacolo, attività di formazione professionale, viaggi di studio e progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
- s) promuovere ed organizzare attività didattiche in favore della popolazione e, in particolare, partendo dalle scuole (docenti, studenti di ogni grado e ordine, enti che operano nella scuola), per diffondere la cultura della Protezione Civile, della Sicurezza sul Lavoro e della Sicurezza Stradale;
- t) promuovere la realizzazione di progetti e programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo;
- u) promuovere la realizzazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo per migranti;
- v) promuovere ed organizzare attività di recupero e riutilizzo di qualsivoglia materiale di scarto per ridargli valore, sia esso estetico o funzionale;
- w) promuovere ed organizzare attività di recupero di cibo invenduto all'interno dei mercati rionali e degli esercizi commerciali in generale, per poi redistribuirlo e reimpiegarlo evitando il più possibile

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

lo spreco;

x) promuovere l'aggregazione, la collaborazione e lo scambio di pratiche e progetti anti-spreco

innovativi, attraverso le ordinarie attività dell'Associazione, l'organizzazione e la partecipazione a

eventi, l'organizzazione di laboratori di socialità, educazione, informazione e recupero di oggetti e

materiali;

y) promuovere e organizzare la raccolta solidale di materiale di ogni genere da destinare alle persone

meno abbienti;

z) svolgere attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi (sismico, vulcanico, meteo-

idrogeologico ed idraulico, maremoto, incendio e incendio boschivo, sanitario, ambientale,

nucleare, industriale, grandi eventi), di gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché

di formazione e di addestramento nella suddetta materia;

aa) svolgere attività di assistenza e soccorso alle popolazioni e ai singoli colpiti da calamità naturali o

catastrofi con l'intenzione primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana;

bb) collaborare, in caso di emergenza, con Enti Pubblici e/o Privati legalmente riconosciuti, Forze

dell'Ordine, reparti del Ministero della Difesa, nonché altre Organizzazioni di Volontariato nel

sistema complesso di Protezione Civile, quando questi ne facciano richiesta nei modi e nei termini

consentiti dalla legge;

cc) svolgere attività di diffusione e uso delle ricetrasmmissioni intese per fini di protezione civile, mutuo

soccorso, pubblica utilità e civico impiego, nonché di assistenza agli associati nell'uso e nello studio

degli apparati ricetrasmittenti e nell'espletamento delle pratiche amministrative inerenti agli stessi;

dd) svolgere attività di vigilanza antincendio e gestione delle emergenze in occasione di pubbliche

manifestazioni, secondo le linee guida emanate dalla Direttiva del Ministero dell'Interno N.

11001/1/110 del 18 luglio 2018;

ee) stipulare convenzioni o contratti con Enti Pubblici e/o Privati, Amministrazioni e Soggetti per servizi

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

ausiliari in materia di Protezione Civile e/o per servizi di utilità sociale rivolte alla comunità e alle

persone;

ff) compiere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari.

4. L'O.d.V. si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o contratti, della partecipazione ad altre Organizzazioni di Volontariato, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'O.d.V. può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento delle proprie finalità.

6. L'O.d.V. può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

7. L'O.d.V. può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, o prestazioni di altra natura nei limiti fissati dalla legge, per mezzo di collaboratori e consulenti esterni, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

8. Per il perseguimento dei propri scopi l'O.d.V. potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, e Associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

9. Per le attività d'interesse generale prestate l'O.d.V. può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

10. Ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore l'O.d.V. potrà svolgere anche attività diverse rispetto

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio

Direttivo con apposita delibera.

11. Ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore l'O.d.V. può realizzare attività di raccolta fondi

(complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi

di natura non corrispettiva) anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione

al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

proprie e di terzi, inclusi Volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con apposito

Decreto Ministeriale.

Articolo 4 – Durata dell'O.d.V.

1. La durata dell'O.d.V. è illimitata nel tempo e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera

dell'Assemblea dei Soci in sessione Straordinaria.

TITOLO II – Socio, Volontario e Sostenitore

Articolo 5 – Socio

1. Il Socio è la persona che, condividendo i principi emergenti del presente Statuto, collabora attivamente

e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne sono

l'esplicazione.

2. Sono Soci i fondatori dell'O.d.V. e coloro che, successivamente alla costituzione della stessa, vengono

ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. I Soci hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'O.d.V., che è organizzata secondo il principio

generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Articolo 6 – Requisiti del Socio

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

1. Può far parte dell'O.d.V., in qualità di Socio, qualunque cittadino italiano o straniero residente in Italia

(senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali,

intenda impegnarsi personalmente, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il

proprio tempo libero e le proprie capacità, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente

Statuto.

2. Possono essere ammessi come associati le persone fisiche, le persone giuridiche e le organizzazioni di

volontariato.

3. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione

che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di

volontariato.

4. Per essere ammesso all'O.d.V. occorre godere di condizioni di salute adatte all'espletamento delle

attività associative, essere di seri e comprovati principi morali e civili, tenere una condotta integra, non

aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti in corso; è facoltà del Consiglio Direttivo

richiedere documenti attestanti moralità e buona condotta.

Articolo 7 – Ammissione del Socio

1. L'ammissione del Socio è subordinata alla presentazione di formale domanda di ammissione su

apposito modulo al Consiglio Direttivo dell'O.d.V., che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione;

tale domanda deve contenere, oltre i dati anagrafici e personali del soggetto (nome, cognome, data e

luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, residenza, professione, ecc.), anche l'impegno ad

accettare senza riserve il presente Statuto, i regolamenti e le delibere del Consiglio Direttivo, e il

consenso al trattamento dei dati personali.

2. Il Consiglio Direttivo è tenuto a vagliare la domanda di ammissione nella sua prima riunione utile

successiva alla presentazione della stessa, e deliberare l'ammissione o il rigetto, decidendo secondo

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

è facoltà del Consiglio Direttivo esaminare l'aspirante Socio prima dell'accettazione della sua domanda

di ammissione.

3. Il Consiglio Direttivo deve comunicare l'accettazione della domanda di ammissione, al nuovo associato,

entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

4. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto il rigetto della domanda

di ammissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, specificandone i motivi; l'interessato

può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza

si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera sulla domanda non accolta, nella sua prima riunione utile.

5. La domanda di ammissione presentata da minorenne, deve essere sottoscritta da chi eserciti la

responsabilità genitoriale o la tutela; in tal caso, lo stesso rappresenta a tutti gli effetti il minore nei

confronti dell'O.d.V. e ne risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Le ammissioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

7. L'ammissione all'O.d.V. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

8. I nominativi dei Soci sono inseriti dal Segretario in un apposito Libro, costantemente tenuto aggiornato

e sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Articolo 8 – Diritti del Socio

1. Il Socio ha il Diritto di:

a) essere informato su tutte le attività e le iniziative dell'O.d.V., e di svolgere le attività comunemente concordate;

b) frequentare i locali dell'O.d.V., secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci;

d) elettorato attivo (diritto di voto), ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

e) esaminare i Libri Sociali, previa richiesta da formularsi al Consiglio Direttivo e da evadersi entro

quindici giorni;

f) recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'O.d.V.

2. Il Socio maggiorenne ha altresì il diritto di godere dell'elettorato passivo per ricoprire Cariche Sociali all'interno dell'O.d.V.;

3. Al Socio minorenni, il diritto di voto è attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela;

4. Il diritto all'elettorato attivo e all'elettorato passivo sono automaticamente acquisiti dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 9 – Doveri del Socio

1. Il Socio ha il Dovere di:

a) aderire allo Statuto, ai regolamenti e alle delibere del Consiglio Direttivo dell'O.d.V.;

b) partecipare alla vita dell'O.d.V., contribuendo, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari;

c) astenersi da qualsiasi azione, sia all'interno dell'O.d.V. sia nella via privata, che possa danneggiare, in qualsiasi modo, gli interessi, l'immagine e il prestigio dell'O.d.V., o che si ponga in contrasto con gli scopi statuari e le regole dell'O.d.V.;

d) versare, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'O.d.V., la quota associativa annuale, l'eventuale quota d'ingresso e ogni altro contributo determinato dal Consiglio Direttivo; qualsiasi somma versata è personale e non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

Articolo 10 – Recesso e decadenza del Socio

1. Il Socio cessa di appartenere all'O.d.V. nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie, con preavviso scritto al Consiglio Direttivo di almeno otto giorni, le quali hanno efficacia dal momento del ricevimento delle stesse da parte del Consiglio Direttivo;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre sessanta giorni dalla

scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, pronunciata

contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'O.d.V., che con la

sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che senza adeguata ragione

si metta in condizione di inattività prolungata;

d) decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,

deliberata dal Consiglio Direttivo;

e) decesso.

2. I provvedimenti di esclusione e decadenza di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d) sono

deliberati dal Consiglio Direttivo, che deve informare per iscritto il diretto interessato, il quale può,

entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che dovrà deliberare

nella sua prima riunione utile.

3. Il recesso o la decadenza del Socio, ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b), c), d) non dà diritto

alla restituzione di quanto versato all'O.d.V., ed implica la restituzione del patrimonio associativo

eventualmente ricevuto in dotazione, come da impegnativa di custodia sottoscritta; qualora si presenti

diniego alla restituzione potranno essere intraprese tutte le iniziative possibili per il recupero coatto.

4. Il decesso del Socio, ai sensi del precedente comma 1, lettera e), non conferisce agli eredi alcun diritto

nell'ambito associativo.

5. Il Socio receduto o decaduto può essere riammesso negli anni successivi solo su delibera

dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 11 – Volontario

1. Il Volontario è il Socio che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene

comune, per tramite dell'O.d.V., mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, l'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al Volontario possono essere rimborsate dall'O.d.V. solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'O.d.V.; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato connesse, per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Non si considera Volontario il Socio che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. Il Socio Volontario, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, è assicurato contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. I nominativi dei Volontari sono inseriti dal Segretario in un apposito Libro, costantemente tenuto aggiornato e sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Articolo 12 – Sostenitore

1. Può essere riconosciuto in qualità di Sostenitore qualunque cittadino italiano o straniero residente in

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Italia (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali,

dà un suo contributo economico libero e volontario.

2. Il Sostenitore non ha diritto di voto, né gode di elettorato attivo e passivo, ma ha diritto ad essere

informato delle iniziative intraprese dall'O.d.V.

TITOLO III – Organi Sociali

Articolo 13 – Definizione

1. Gli Organi Sociali dell'O.d.V. sono gli organismi interni preposti alla definizione delle scelte, alla gestione

e al controllo; sono le strutture organizzative che l'O.d.V. si dà per realizzare concretamente gli scopi

statuari, per gestire i propri beni e attività, per controllare l'operato dei Soci sia dal punto di vista

amministrativo che civilistico.

2. Gli Organi Sociali dell'O.d.V. sono:

a) L'Organo Sovrano, cioè l'Assemblea dei Soci;

b) L'Organo Amministrativo, cioè il Consiglio Direttivo;

c) L'Organo di Controllo (qualora istituito).

3. Tutte le Cariche Sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione.

Articolo 14 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'O.d.V. perché è in questo luogo che gli

associati esprimono le loro volontà e si confrontano democraticamente per lo sviluppo dell'O.d.V.

2. L'Assemblea dei Soci, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli

associati, e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non

intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in sessione Ordinaria o in sessione Straordinaria.

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Articolo 15 –Assemblea dei Soci: competenze nella riunione in sessione Ordinaria

1. L'Assemblea dei Soci in sessione Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare in merito alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo;
- c) deliberare in merito alla nomina e alla revoca del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
- d) approvare il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratificare le delibere del Consiglio Direttivo che procedono all'esclusione di un associato, e deliberare, entro sessanta giorni, in merito al ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'O.d.V.;
- h) deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 16 – Assemblea dei Soci: competenze nella riunione in sessione Straordinaria

1. L'Assemblea dei Soci in sessione Straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito alla revoca, per gravi motivi, dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare in merito alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, in caso di recesso o decadenza del Presidente o del cinquanta per cento più uno dei membri del Consiglio Direttivo precedente;
- c) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
- d) deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'O.d.V., e alla devoluzione del relativo Patrimonio;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

- e) deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 17 – Assemblea dei Soci: convocazione

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in sessione ordinaria, dal Presidente dell'O.d.V., a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, per il rinnovo delle cariche venute a scadere, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, mediante richiesta motivata e firmata:

- a) dal cinquanta per cento più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) gli amministratori devono provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora gli amministratori non vi provvedano, l'Assemblea dei Soci può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza attraverso comunicazione scritta che specifichi data, ora e luogo di prima ed eventuale seconda convocazione, punto/i all'ordine del giorno, ed elenco dei Soci aventi diritto di voto; la seconda convocazione può avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione; la comunicazione può essere divulgata attraverso uno o più dei seguenti sistemi a scelta del Consiglio Direttivo:

- a) affissione nella sede dell'O.d.V.;
- b) pubblicazione sul sito internet dell'O.d.V.;
- c) ricezione a mano controfirmata;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

d) trasmissione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sms, whats app, telegram ovvero attraverso

altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

4. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata presso la sede dell'O.d.V., o in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. All'Assemblea dei Soci sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 18 – Assemblea dei Soci: funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, i quali hanno generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

2. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, deve nominare un Segretario Verbalizzante per la redazione di apposito verbale; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

3. L'Assemblea dei Soci deve nominare un presidente di seggio e uno o più scrutatori in caso di elezioni delle Cariche Sociali; in tal circostanza, non possono essere nominati tali i candidati alle medesime cariche.

4. Di ogni Assemblea dei Soci deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario Verbalizzante e, se nominati, dal presidente di seggio e dagli scrutatori; il verbale deve essere inserito nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, conservato nella sede dell'O.d.V.; copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

5. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, la riunione dell'Assemblea dei Soci può svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

6. All'Assemblea dei Soci, il Presidente può ammettere l'intervento, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

7. L'Assemblea dei Soci delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

8. Mozioni di qualsiasi natura, che si intendano presentare all'Assemblea dei Soci e trattare durante l'adunanza, devono essere scritte, sotto firmate e trasmesse, cinque giorni prima dell'adunanza stessa, al Presidente, il quale le inserirà tra i punti all'ordine del giorno.

9. Mozioni in merito ai punti già all'ordine del giorno, o mozioni urgenti, possono essere presentate all'Assemblea dei Soci, anche a voce, durante l'adunanza, e trattate con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei presenti.

Articolo 19 – Assemblea dei Soci: quorum e sistema elettorale

1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci aventi diritto di voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

2. All'Assemblea dei Soci possono partecipare tutti i Soci dell'O.d.V., avendo diritto di voto i soli Soci:

a) iscritti da almeno novanta giorni nell'O.d.V., considerando quale data d'iscrizione quella in cui la

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

domanda di ammissione dell'associato è stata accolta per mezzo di delibera del Consiglio Direttivo;

b) in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

È compito del Consiglio Direttivo verificare e predisporre l'elenco dei Soci aventi diritto di voto, il quale deve essere pubblicato sulla comunicazione scritta di convocazione dell'adunanza assembleare; contro tale delibera è ammesso reclamo all'Assemblea dei Soci, da presentarsi prima dell'esame dei punti all'ordine del giorno.

3. Ciascun Socio, di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2, può rappresentare o farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta; un Socio può ricevere al massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso che l'O.d.V. abbia non meno di cinquecento associati.

4. Ciascun Socio, di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2, ha diritto ad un solo voto; all'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni dieci suoi associati, con un massimo di cinque voti.

5. Il Socio minorenni esprime il diritto di voto, ex lege, per mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela; lo stesso lo acquisisce automaticamente alla prima Assemblea dei Soci utile, svoltasi successivamente al raggiungimento della maggiore età.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci presenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, riguardanti le modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, sono prese, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno il settantacinque per cento dei Soci aventi diritto di voto, e con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci presenti.

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'O.d.V., e la devoluzione del relativo Patrimonio, sono prese, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei Soci dell'O.d.V.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

11. Per l'elezione delle Cariche Sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto, o direttamente per acclamazione.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e gestionale dell'O.d.V. ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di nove, determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina; i primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo.

3. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra i Soci:

a) maggiorenni;

b) iscritti da almeno novanta giorni nell'O.d.V., considerando quale data d'iscrizione quella in cui la domanda di ammissione dell'associato è stata accolta per mezzo di delibera del Consiglio Direttivo;

c) in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi, e sono rieleggibili; almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Consiglio Direttivo.

5. I membri del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) onorabilità personale, derivante dal proprio vissuto e dall'esperienza personale;
- b) professionalità, misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- c) indipendenza da interessi, che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'O.d.V.

6. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Ai sensi dell'articolo 26 del Codice del Terzo Settore, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel R.U.N.T.S., indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; inoltre, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, e le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S.

Articolo 21 – Consiglio Direttivo: competenze e doveri

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'O.d.V., ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere e nominare tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- b) nominare tra i propri membri, e su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) deliberare in merito al trasferimento della sede legale nell'ambito della Città di Manduria, o sull'istituzione di sezioni staccate e sedi operative anche in altre località;
- d) assicurare il conseguimento degli Scopi istituzionali;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

- e) predisporre regolamenti per disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività dei Soci, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'O.d.V., lo svolgimento dei lavori assembleari, i rapporti con i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti;
- f) vagliare la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nella prima riunione utile successiva alla presentazione della stessa, richiedere, se necessario, all'aspirante Socio documenti attestanti moralità e buona condotta, esaminare, se necessario, l'aspirante Socio, e deliberare in merito all'ammissione dello stesso nell'O.d.V.;
- g) determinare la quota associativa annuale, l'eventuale quota d'ingresso, e ogni altro contributo ritenuto utile;
- h) deliberare in merito all'esclusione del Socio;
- i) stabilire le tipologie di spese e attività di volontariato connesse, per le quali è ammesso il rimborso al Socio;
- j) predisporre il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- k) predisporre il programma annuale di attività, e verificare annualmente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti;
- l) deliberare in merito alla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- m) verificare e predisporre l'elenco dei Soci aventi diritto di voto, prima delle adunanze assembleari;
- n) sottoporre all'Assemblea dei Soci proposte o mozioni;
- o) attuare le delibere assembleari;
- p) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza attuati dal Presidente;
- q) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'O.d.V., fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'O.d.V.,

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

trattare con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private, e con la Pubblica

Amministrazione;

r) consentire la partecipazione dell'O.d.V. a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica,

anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni

Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

s) conferire mandati / incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

t) curare la tenuta dei libri sociali dell'O.d.V.;

u) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea dei

Soci o di competenza di altri Organi Sociali.

8. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti

o categorie di atti in nome e per conto dell'O.d.V.

9. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale; il

Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato

dimissionario.

10. I membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi

che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'O.d.V. o in concorrenza con gli scopi

istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

11. I membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale

caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; ai sensi

dell'articolo 27 del Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

12. I membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, rispondono nei

confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli

2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile.

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

13. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire Cariche Sociali in altre organizzazioni.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo: convocazione

1. La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento dei Consiglieri.

2. La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata almeno cinque giorni prima della stessa attraverso comunicazione scritta che specifichi data, ora, luogo e punto/i all'ordine del giorno; la comunicazione può essere divulgata attraverso uno o più dei seguenti sistemi a scelta del Consiglio

Direttivo:

- a) affissione nella sede dell'O.d.V.;
- b) pubblicazione sul sito internet dell'O.d.V.;
- c) ricezione a mano controfirmata;
- d) trasmissione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sms, whats app, telegram ovvero attraverso altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

2. In casi d'urgenza, la riunione del Consiglio Direttivo può essere convocata per vie brevi, senza formalità né preavviso, purché si abbia la certezza della partecipazione di tutti i Consiglieri.

3. La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata presso la sede dell'O.d.V., o in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Consiglieri.

Articolo 23 – Consiglio Direttivo: funzionamento, quorum e sistema elettorale

1. La prima riunione dei Consiglieri neo eletti deve avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva, per eleggere e nominare tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente Vicario, e, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. La presenza alla prima riunione dei Consiglieri neo eletti costituisce formale accettazione della nomina; gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

3. La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento,

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

dal Vice Presidente Vicario.

4. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario

Verbalizzante; il verbale deve essere inserito nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo, conservato nella sede dell'O.d.V; copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti

gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima

diffusione.

5. Nei casi ritenuti opportuni, la riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche con modalità non

contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto

nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente

presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella

riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

6. Alla riunione del Consiglio Direttivo, hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i membri

dell'Organo di Controllo (qualora istituito).

7. Alla riunione del Consiglio Direttivo, qualsiasi membro, qualora lo ritenga opportuno, può invitare, a

scopo consultivo, e previa approvazione della maggioranza del Consiglio, persone particolarmente

competenti sugli argomenti da discutere.

8. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari; solo

il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali

sia opportuno dare pubblicità all'esterno dell'O.d.V.

9. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza del cinquanta per cento più

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

uno dei Consiglieri; non sono ammesse deleghe.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, mentre per le elezioni si procede mediante voto a scrutinio segreto.

Articolo 24 – Consiglio Direttivo: Recesso e decadenza dei Consiglieri

1. La carica di Consigliere cessa nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie, con preavviso scritto al Consiglio Direttivo di almeno otto giorni, le quali hanno efficacia dal momento del ricevimento delle stesse da parte del Consiglio Direttivo;
- b) revoca, per gravi motivi, da parte dell'Assemblea dei Soci in sessione Straordinaria;
- c) decadenza, per la perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 10 del presente Statuto;
- d) decadenza, per cause di incompatibilità, di cui all'articolo 20, comma 6, e all'articolo 21, comma 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui, per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma 1, cessi dal proprio incarico un numero inferiore al cinquanta per cento dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei candidati non eletti alla carica di Consigliere, nell'ultima elezione assembleare; a parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per attuare la sostituzione; in ogni caso rimane invariata la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui, per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma 1, cessi dal proprio incarico un numero superiore al cinquanta per cento dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto unitamente al Presidente, e, pertanto, deve essere convocata, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci in sessione Straordinaria, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; fino alla sua nuova costituzione,

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'O.d.V., le funzioni

devono essere svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma 1, cessi dal proprio incarico il

Presidente, il Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto, e, pertanto, deve essere convocata, entro

trenta giorni, l'Assemblea dei Soci in sessione Straordinaria, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;

fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione

ordinaria dell'O.d.V., le funzioni devono essere svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 25 – Consiglio Direttivo: Presidente e Vice Presidente Vicario

1. Il Presidente, eletto e nominato in seno al Consiglio Direttivo, è il Legale Rappresentante dell'O.d.V., e,

agli effetti di legge, rappresenta la stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività

poste in essere dall'O.d.V., ed in particolare ha il compito di:

a) firmare i documenti e gli atti sociali che impegnano l'O.d.V. sia nei riguardi degli associati che dei

terzi;

b) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;

c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente può adottare, nei casi di oggettiva necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli

alla ratifica del Consiglio Direttivo; qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali

provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

4. Il Presidente è autorizzato a riscuotere incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo

da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

5. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, o Soci, parte dei suoi compiti, in via transitoria o

permanente.

6. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente Vicario,

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

eletto e nominato anch'egli in seno al Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – Consiglio Direttivo: Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, nominato su proposta del Presidente in seno al Consiglio Direttivo, cura la gestione

amministrativa e documentale dell'O.d.V. e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.

2. Al Segretario spettano i seguenti compiti:

a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Libro dei Volontari;

b) redigere i verbali dell'Assemblea dei Soci e conservarli nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Assemblea dei Soci;

c) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e conservarli nel Libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) occuparsi direttamente della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la

redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;

e) gestire e curare l'archivio dell'O.d.V.

3. Il Tesoriere, nominato su proposta del Presidente in seno al Consiglio Direttivo, cura la gestione

economica e finanziaria dell'O.d.V. e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.

4. Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto

di bilancio sia preventivo che consuntivo dell'O.d.V. accompagnandoli da apposite relazioni;

b) occuparsi della raccolta delle quote di iscrizione e dei contributi annui dei Soci e della raccolta di

tutte le entrate dell'O.d.V. dandone adeguata rendicontazione;

c) ricercare e proporre al Consiglio Direttivo iniziative al fine di reperire fonti di entrate e soluzioni per

la riduzione di uscite al solo fine di sostenere le finalità istituzionali dell'O.d.V.;

d) curare il Patrimonio dell'O.d.V., aggiornando l'inventario.

5. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari; ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di necessità, le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Articolo 27 – Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, l'Assemblea dei Soci deve nominare un Organo di Controllo, monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la Revisione Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il Bilancio Sociale dà atto degli

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28 – Revisore Legale dei Conti

1. Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, ovvero qualora la Revisione Legale dei Conti non sia affidata all'Organo di Controllo, l'Assemblea dei Soci deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV – Gestione Amministrativa e documentale

Articolo 29 – Coordinatore di Settore

1. In relazione al numero dei Soci ed alle attività che si intende espletare, l'O.d.V. può articolarsi in uno o più settori di intervento.
2. Il Coordinatore di Settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.
3. Il Coordinatore di Settore viene nominato tale dal Presidente dell'O.d.V.

Articolo 30 – Libri Sociali obbligatori

1. L'O.d.V. ha obbligo della tenuta dei seguenti Libri Sociali:
- a) libro dei Soci o degli associati;
 - b) libro dei Volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (qualora istituito).

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

3. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'Organo di Controllo.

4. Il Socio ha diritto di esaminare i Libri Sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita

istanza scritta al Consiglio Direttivo, il quale ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla

presentazione della richiesta.

TITOLO V – Gestione Economica e Finanziaria

Articolo 31 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'O.d.V. comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato obbligatoriamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'O.d.V. è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'O.d.V. sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'O.d.V. e può essere consultato dagli associati.

Articolo 32 – Entrate

1. Le entrate dell'O.d.V. sono costituite da:

- a) quote associative, da versarsi all'atto dell'ammissione all'O.d.V. nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore,

comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del

presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'O.d.V.

Articolo 33 – Destinazione degli avanzi di gestione

All'O.d.V. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati,

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'O.d.V. stessa, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge; più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'articolo 8 del Codice

del Terzo Settore, all'O.d.V. è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

Articolo 34 – Esercizio Sociale e Bilanci

1. L'Esercizio Sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea dei Soci in sessione Ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio

Sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'Esercizio Successivo, ossia termine ultimo per il deposito

del bilancio approvato al R.U.N.T.S., a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle

linee guida ministeriali; nello stesso termine è prevista la redazione e approvazione del bilancio

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

preventivo per il successivo esercizio.

3. Ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, deve essere redatto e approvato dall'Assemblea

dei Soci in sessione Ordinaria il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del Bilancio di Esercizio,

nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il

quale deve essere:

a) depositato presso il R.U.N.T.S. e pubblicato sul sito internet dell'O.d.V., qualora ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro;

b) pubblicato sul sito internet dell'O.d.V., qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate siano superiori a centomila euro.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Articolo 35 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto possono avvenire solo a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci in

sessione Straordinaria, validamente costituita, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, con la presenza

di almeno il settantacinque per cento dei Soci aventi diritto di voto, e con il voto favorevole di almeno

il cinquanta per cento più uno dei Soci presenti.

Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'O.d.V., e la devoluzione del relativo Patrimonio, può avvenire solo a seguito di

deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sessione Straordinaria, col voto favorevole, ai sensi dell'articolo

21 del Codice Civile, di almeno il settantacinque per cento dei Soci dell'O.d.V.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

3. Fino a quando non sarà operativo il R.U.N.T.S. il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra

Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea dei

Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Con l'entrata in funzione del R.U.N.T.S., invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto,

STATUTO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

previo parere positivo dell'Ufficio regionale del R.U.N.T.S., e salvo diversa destinazione imposta dalla

Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea dei Soci.

5. L'O.d.V. è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo

le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 37 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente

Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole

che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina

dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Articolo 38 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti,

del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Manduria (TA), 09 febbraio 2023

Il Presidente Dario Latorraca

Il presente documento consta di 34 pagine complete e 18 righe, compresa questa